Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 7 luglio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 7 LUGLIO 1967:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1967, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(7411)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 4 aprile 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
registro n. 54 Difesa, foglio n. 103

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BURDINO Felice Luigi di Giovanni, classe 1917, da Cumiana (Torino). — Brillante e deciso comandante di un reparto partigiano si distingueva in numerosi, duri combattimenti per capacità, audacia e abnegazione. Con cosciente sprezzo del pericolo attaccava, alla testa di pochi uomini, un campo di aviazione fortemente presidiato dal nemico e, sebbene privo di mezzi adeguati, riusciva a distrugere trentadue apparecchi senza subire perdita alcuna. — Murello (Cuneo), 2 dicembre 1944.

DE PRA Giovanni di Isidoro, classe 1924, da Pieve d'Alpago (Belluno). — Comandante di un battaglione partigiano, sempre primo dove più ferveva la lotta, si distingueva per audacia e capacità di comando in numerose e rischiose azioni. Durante i combattimenti per l'occupazione di Torino attaccava da solo un carro armato nemico, lo colpiva e costringeva l'equipaggio alla resa. Slanciandosi successivamente all'assalto, contribuiva validamente alla conquista di una stazione ferroviaria. — Torino, 26 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

DE MARMELS Giulio Cesare di Giovanni, classe 1920, da Verolanuova (Brescia). — Al comando di una squadra di partigiani attaccava arditamente un forte presidio avversario. Nel duro combattimento che ne seguiva, si poneva alla testa del suo reparto trascinando con l'esempio e la parola i suoi gregari, riuscendo a mettere in fuga il nemico e catturando grande quantitativo di armi e di munizioni. — Cigliano (Vercelli), 25 dicembre 1944.

DI GUIDA Tommaso di Domenico, classe 1922, da Mugnano di Napoli (Napoli). — Comandante di un distaccamento di partigiani, con alta capacità organizzativa ed esempio continuo, ne faceva un reparto solido e agguerrito e lo conduceva vittoriosamente in numerose, ardite azioni. Nel corso di un attacco in forze dell'avversario non esitava ad affrontare l'impari lotta e dopo duro e tenace combattimento costringeva il nemico a desistere dal suo intento e a ripiegare subendo perdite in uomini e materiali. — Monasterolo, 9 marzo 1945.

DRUETTA Lorenzo di Giovanni, classe 1926, da Moretta (Cuneo). — Si votava giovanissimo alla lotta partigiana distinguendosi per coraggio e ardimento in numerose azioni. Durante una ardita missione accettava, insieme con due commilitoni, il combattimento contro una forte pattuglia avversaria riuscendo a far ripiegare i compagni con preciso lancio di bombe a mano. Ferito alla mandibola non desisteva dall'azione finchè induceva il nemico a ritirarsi. — Villafranca Piemonte (Torino), 26 febbraio 1945.

GROSSO Antonio Giovanni di Tommaso, classe 1913, da Forno Canavese (Torino). — In venti mesi di vita partigiana dava un alto contributo alla lotta di liberazione. Offertosi volontariamente per una rischiosa missione penetrava travestito nelle linee nemiche, assolveva brillantemente il suo compito e catturava anche un ufficiale nemico che forniva importanti notizie operative. — Monte Soglio - Pian Audi (Torino), 1° agosto 1944.

MANZO Giovanni di Matteo, classe 1923, da Salerno. — Comandante di una squadra di partigiani, contribuiva alla lotta di liberazione con coraggio, slancio e spirito di iniziativa. Artificiere di valore, si distingueva in modo particolare nella distruzione di un ponte: eludendo abilmente la sorveglianza nemica, metteva in opera la mina, con ammirevole sangue freddo, facendola successivamente esplodere con risultati decisivi. — Cherasco (Cuneo), 20 ottobre 1944.

MARTIN Martino Vittorio di Vittorio, classe 1924, da Ulzio (Torino). — Dopo aver sofferto due mesi di carcere per sospetta attività clandestina di resistenza, liberato, si univa alle formazioni partigiane e partecipava, al comando di una squadra, a numerose azioni di sabotaggio e scontri a fuoco distinguendosi per slancio, aggressività e freddo sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro combattimento, affrontava con fulminea prontezza un reparto nemico di presidio ad un forte e lo metteva in fuga dopo avergli inflitto dure perdite. — Ponte Stura - Torino, 26 aprile 1945.

MILONE Riccardo fu Carlo, classe 1925, da Torino. — Entrato nelle file partigiane in giovanissima età, si distingueva per senso di responsabilità e spirito di iniziativa. Partecipava a numerose azioni di sabotaggio e scontri a fuoco trascinando i suoi gregari con il suo slancio e la sua audacia ed infliggendo all'avversario rilevanti perdite in uomini e materiali. — Zona di Monferrato, luglio 1944 - aprile 1945.

PERRON Aldo di Giorgio, classe 1920, da Villar Focchiardo (Torino). — Comandante di distaccamento partigiano effettuava numerose azioni di sabotaggio e di disturbo, in territorio nazionale e straniero, infliggendo al nemico rilevanti perdite e catturando armi, munizioni, viveri, equipaggiamenti. Audacissimo combattente si distingueva per perizia, audacia e spirito aggressivo. — Valli Alpine italo-francesi, settembre 1943-aprile 1945.

PIAZZALUNGA Emilio di Natale, classe 1916, da Gemona del Friuli (Udine). — Comandante di un reparto di partigiani conduceva i suoi uomini con capacità, spirito aggressivo e coraggio in numerose ardite azioni. Si distingueva in modo particolare durante le giornate dell'insurrezione, riuscendo, con soli pochi uomini, a salvare alcune opere stradali e centrali elettriche, dopo aver ingaggiato combattimento con bombe a mano ed all'arma bianca con i guastatori nemici che operavano sotto la protezione di mortai. — Val Chisone - Alta Val Susa, giugno 1944 - aprile 1945.

(6072)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **506**.

Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 11 maggio 1966, n. 302, contenente modifiche al suindicato decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le finanze;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI SULL'ALBO DEI VIGNETI

Art. 1.

Per ciascun vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti, a termini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in un apposito albo, denominato « Albo dei vigneti del vino ... » seguito dalla rispettiva denominazione di origine.

Tale Albo è istituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione territoriale rientra la zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita ». Qualora detta zona ricada nella circoscrizione territoriale di due o più Camere di commercio, ciascuna di esse provvede alla istituzione dell'Albo per la parte di propria competenza.

L'Albo dei vigneti è pubblico e, come tale, può essere consultato da chiunque ne abbia interesse. Copia dell'Albo viene depositata, a cura della Camera di commercio, presso i Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nella zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita ».

Art. 2.

La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'Albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo *A* annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La denuncia di cui sopra deve essere presentata al Comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitati da iscrivere nell'Albo.

Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più Comuni, la denuncia deve essere presentata al Comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto Comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al Comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell'Albo.

La denuncia al Comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso.

Art. 3.

Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia da redigere in quattro esemplari — dopo accertato che la medesima risulta compilata in ogni parte — restituisce al conduttore un esemplare della medesima, debitamente integrata dagli estremi nello spazio all'uopo riservato.

Gli altri tre esemplari della denuncia devono essere trasmessi, a cura del Comune, al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione della denuncia, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, eseguiti gli opportuni accertamenti, trattiene presso di sè un esemplare della denuncia e trasmette alla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura gli altri due esemplari della medesima, corredandola — a termini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — di una dichiarazione attestante che i terreni vitati da iscrivere nell'Albo rispondono ai requisiti prescritti nel disciplinare di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita ».

Qualora esistano i Consorzi volontari di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della loro collaborazione per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura raggruppa per Comune le denuncie ad essa

pervenute e provvede ad istituire l'Albo dei vigneti iscrivendo, sotto il nome del conduttore denunciante, i terreni vitati destinati alla produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.

Nell'Albo, oltre al cognome, nome ed indirizzo del conduttore, debbono essere riportate, in particolare, le seguenti indicazioni:

a) data di iscrizione nell'Albo e rispettivo numero di matricola;

b) località (comune, frazione, contrada) nella quale ricadono i terreni vitati ammessi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

c) entità della superficie dei terreni vitati, distinta per tipo di coltura (promiscua o specializzata), con a fianco la quantità massima di uva e corrispondente quantitativo di vino avente diritto alla ricevuta di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in base alle condizioni previste nel rispettivo disciplinare di produzione;

d) annotazioni delle denuncie di variazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

La Camera di commercio, dopo le operazioni di iscrizione nell'Albo, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotando, negli spazi all'uopo riservati, le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma precedente.

Avverso le risultanze della denuncia di cui sopra il conduttore, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle denuncia medesima, può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Le variazioni di consistenza dei terreni vitati già iscritti nell'Albo dei vigneti, nonchè tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione apportate agli stessi devono essere denunciate, a cura dei conduttori interessati, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite del Comune, nel termine di 60 giorni.

Le denuncie di cui sopra devono essere corredate da una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che le variazioni o modifiche apportate rispondono o comunque non sono in contrasto con le disposizioni contenute nel disciplinare di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.

Le variazioni nella conduzione dei terreni vitati già iscritti nell'Albo, devono essere denunciate, da parte del conduttore subentrante, entro 60 giorni con lettera raccomandata alla Camera di commercio.

Art. 7.

L'impianto dei vigneti, sia nuovi sia in sostituzione di quelli già iscritti nell'Albo, deve essere denunciato entro sei mesi dalla data dell'impianto stesso, secondo le modalità e formalità previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLA DENUNCIA DELLE UVE

Art. 8.

La denuncia delle uve, prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo *B* annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essa va presentata in tre esemplari allo stesso Comune presso il quale il conduttore ha denunciato i rispettivi terreni vitati già iscritti nell'Albo, non appena ultimate le operazioni di vendemmia nella propria azienda e comunque non oltre il decimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto del prefetto, a termini del primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia di cui sopra, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia debitamente vidimata; trattiene presso di sè un altro esemplare per l'inoltro al locale ufficio imposte di consumo, dopo la scadenza del termine del periodo vendemmiale di cui sopra e trasmette subito il terzo esemplare della denuncia delle uve alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai fini del rilascio al conduttore della ricevuta delle uve prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

E' in facoltà del conduttore denunciante richiedere al Comune la vidimazione di ulteriori esemplari della denuncia delle uve da esso presentata, predisposti a cura del conduttore medesimo. In tal caso il Comune appone su detti esemplari la dizione « duplicato ».

Art. 9.

Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia delle uve, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, all'atto del rilascio al conduttore della relativa ricevuta delle uve, sono tenuti ad accertare che il conduttore denunziante risulti iscritto nell'Albo dei vigneti del rispettivo vino a denominazione di origine e che il quantitativo di uva da esso denunciato non sia superiore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione, calcolato moltiplicando il numero di ettari per le rispettive rese massime di uva per ettaro previste dal disciplinare medesimo.

Art. 10.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, effettuati i controlli di cui al precedente art. 9, rilascia ai conduttori, tramite il Comune, la ricevuta prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, conservandone copia da allegare alle denuncie di produzione delle uve dei rispettivi conduttori.

In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto nell'ambito aziendale (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc.), oppure nel caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, la Camera di commercio, su richiesta del conduttore, provvede a frazionare la ricevuta di cui al comma precedente in due o più ricevute, secondo le indicazioni all'uopo precisate dal conduttore medesimo nei quadri e relativi questionari della denuncia delle uve (Mod. B).

La ricevuta, o, in caso di frazionamento, le ricevute, devono essere redatte in conformità dei moduli *C* e *D* annessi al presente decreto e vistati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste (il modulo *C* per il conduttore o aventi diritto e il modulo *D* per gli acquirenti).

Art. 11.

I conduttori e gli aventi diritto (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc.) che conferiscono le uve alle Cantine sociali o agli Enopoli, devono trasferire ai predetti organismi — previa annotazione nello spazio all'uopo riservato — le ricevute ad essi rilasciate dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le cantine sociali e gli Enopoli devono conservare le ricevute di cui al comma precedente ai fini della denuncia di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.

Art. 12.

I conduttori o gli aventi diritto che, avendo effettuato la vinificazione in proprio, vendono, con unico atto di cessione, tutto il mosto o il vino ottenuto dalle quote di uva di propria pertinenza, devono trasferire all'acquirente, previa annotazione nello spazio all'uopo riservato, le rispettive ricevute delle uve, effettuando le debite registrazioni nella scheda di produzione prescritta dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con le modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1965.

Qualora, invece, la vendita del mosto o del vino di cui al comma precedente venga effettuata frazionatamente, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, su richiesta del conduttore o degli aventi diritto, provvede a frazionare la ricevuta di produzione delle uve — ad essi rilasciata a termini del precedente art. 10 — in più ricevute, a taglio fisso, corrispondenti nel complesso al quantitativo di mosto o vino previsto nella ricevuta di produzione delle uve.

Tali ricevute, riunite in libretto, intestato al conduttore o all'avente diritto, devono essere redatte in conformità del modulo *E* annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La Camera di commercio, all'atto del rilascio delle ricevute frazionate, ritira dagli interessati la ricevuta di produzione delle uve di cui si richiede il frazionamento, annotando su di essa gli estremi delle ricevute frazionate.

Il conduttore o gli aventi diritto per ogni singola cessione di mosto o vino, devono trasferire all'acquirente, previa annotazione nello spazio all'uopo riservato, le relative ricevute frazionate, effettuando anche le debite registrazioni nella scheda di produzione, come previsto nel primo comma del presente articolo.

Nelle ricevute i conduttori o gli aventi diritto devono dichiarare, nel caso in cui il disciplinare lo consenta, se il mosto o il vino oggetto della vendita, abbia o meno usufruito della correzione di cui al successivo art. 13.

Le ricevute trasferite devono essere allegate, a cura dell'acquirente, nell'apposito registro di magazzino di carico e scarico prescritto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 13.

La correzione dei mosti e vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » — nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi disciplinari di produzione — con uve, mosti e vini provenenti anche da zone diverse da quella delimitata dai disciplinari medesimi, può essere effettuata dai viticoltori produttori di vino singoli o associati, nonchè dai vinificatori delle uve e, se non effettuata da essi, dal primo acquirente del mosto o del vino.

Art. 14.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i conduttori o gli aventi diritto che abbiano vinificato in proprio le quote di uva di propria spettanza, devono indicare, all'atto della denuncia annuale di produzione e delle giacenze di mosto e vino, distintamente dagli altri prodotti vinicoli, il quantitativo di vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », specificando per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione di origine e gli estremi della ricevuta di produzione delle uve rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

All'atto della denuncia annuale del mosto o del vino ottenuto dalle uve denunciate, i conduttori o gli aventi diritto devono dichiarare altresì, nei casi in cui la correzione sia consentita dal disciplinare, se abbiano o meno usufruito di detta correzione, indicando, in caso affermativo, la quantità di uva, mosto o vino acquistato da terzi, nonchè la percentuale della correzione, espressa in vino.

Art. 15.

La stampa dei moduli delle denuncie delle ricevute conformi agli annessi moduli *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* del presente decreto e la loro distribuzione ai Comuni interessati vengono effettuate a cura della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

Art. 16.

Le iscrizioni dei terreni vitati nell'Albo dei vigneti e i relativi attestati, nonchè la ricevuta o, in caso di frazionamento, le ricevute di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, da rilasciare dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in carta libera, sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria previsti dalle norme vigenti per le certificazioni camerali.

Art. 17.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite a termini degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — ANDREOTTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 20. — GRECO

DESCRIZIONE DEI TERRENI VITATI

(retro)

N. d'ordine	Ubicazione di ogni appezzamento (1)			Cognome e nome del proprietario dell'appezzamento	Titolo in base al quale il conduttore dispone del terreno (3)	Giacitura dei terreni (4)	Superficie vitata in coltura				Nome del vitigno (5)	N. viti per ogni vitigno	Percentuale di ogni vitigno nell'appezzamento	Anno di impianto	*Osservazioni*
	Località (Comune, frazione, contrada)	Riferimento catastale					Specializzata		Promiscua						
		N. foglio di mappa	N. particelle (2)				Ha	N. viti	Ha	N. viti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						TOTALI . . .									

Il conduttore dichiara che i dati e le notizie contenuti nella presente denuncia, rispondono a verità.

Data . . . .

Firma del Conduttore

. . . .

(1) Per appezzamento vitato si intende una porzione *continua* di terreno coltivato a vite, condotta dalla stessa persona e che costituisca un'entità distinta:
a) per natura della produzione (uve da vino); *b*) per tipo di coltura (specializzata o promiscua); *c*) per vitigno o vitigni previsti dal disciplinare di produzione del vino di cui trattasi.
(2) Indicare le particelle investite a vigneto, anche se diversamente riportate in catasto: nell'impossibilità, fornire indicazioni tali da consentire l'identificazione dell'appezzamento vitato
(3) Indicare se in proprietà, in affitto, in usufrutto, ecc.
(4) Alta collina, media collina, pianura.
(5) Se più di un vitigno nello stesso appezzamento, elencarli in colonna.

MODULO *A*

DENUNCIA DEI VIGNETI (1)

(Art 10 — Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930)

Zona di produzione del vino a denominazione di origine

« Controllata » . . . . (2) D P R . . . . del . .

Camera di Commercio I. A.A.	Spazio riservato al Comune
Matricola n.	Comune di . . . .
Data di iscrizione nell'Albo	Denuncia presentata il . . . .

Provincia . . . . Comune . . . .

I. *AZIENDA* . . . .
(denominazione e ubicazione)

a) Superficie totale dell'Azienda Ha . . . ., are . . . di cui
nel Comune di . . . . Ha . . . . , are . . .
nel Comune di . . . . Ha . . . . , are . . .
nel Comune di . . . . Ha. . . . ., are . . .

b) Superficie vitata totale dell'Azienda: Ha . . . ., are di cui
nel Comune di . . . . Ha . . . . , are
nel Comune di . . . . Ha . . . ., are . .
nel Comune di . . . . Ha . . . . , are . . .

c) Superficie dei terreni vitati da iscrivere nell'Albo (come da descrizione nel quadro interno): Ha . . . . , are . di cui:
nel Comune di . . . . Ha . . . . , are . .
nel Comune di . . . . Ha . . . . are . .
nel Comune di . . . . Ha . . . ., are . . .

II. CONDUTTORE Sig . . . .
(nominativo ed indirizzo)

(1) La denuncia, da redigere in quattro esemplari, va presentata al Comune nel cui territorio ricadono i terreni vitati. Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più comuni, la denuncia deve essere presentata al Comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto Comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uva. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al Comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell'Albo.
(2) Indicare la denominazione di origine controllata del vino e gli estremi del decreto di riconoscimento e di approvazione del rispettivo disciplinare di produzione.

MODULO *B*

Spazio riservato al Comune
Provincia di . . . .
Comune di . . . .
Denuncia N. . . . .
Presentata il . . . .

Timbro

Il Sindaco

Spazio riservato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Data . . . .

N. di protocollo . . . . . .

DENUNCIA DELLE UVE (1)

(a termini dell'art 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930) destinate alla produzione del vino a denominazione di origine

. . . .
(indicare la denominazione e gli estremi del relativo disciplinare di produzione)

Il sottoscritto . . . .
(cognome) (nome)

nato a . . . . il . . . .
(comune) (provincia)

residente nel comune di . . . . (via o frazione) . . . .

nella sua qualità di conduttore di terreni vitati di Ha . . . . in coltura specializzata e di Ha. . . . . . in coltura promiscua situati ne comun . di . . . . già iscritti nell'Albo dei vigneti del vino con la denominazione d'origine sopraindicata al numero di matricola [ ]

[I] *Denuncia* che dai suddetti terreni vitati iscritti nell'Albo dei vigneti ha ottenuto q.li . . . . [ ] di uva aventi diritto (2), ai sensi del relativo disciplinare di produzione, all'uso della denominazione di origine sopraindicata.

(1) La denuncia delle uve, in tre esemplari, deve essere presentata al Comune presso il quale è stata presentata la denuncia dei vigneti per l'iscrizione nell'Albo.

(2) Il quantitativo di uva da denunciare, purchè *effettivamente* prodotta nei terreni vitati cui la denuncia si riferisce, non deve essere superiore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione, e che si ottiene moltiplicando il numero di ettari per le rispettive rese massime di uva per ettaro.

Dichiarazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura a termini dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Data . . . .

Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura

. . . .

Spazio riservato alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura

Terreni vitati iscritti nell'Albo:

TIPO DI COLTIVAZIONE	Superficie		uva	
	ha.	are	produzione per ha. consentita dal disciplinare q.li	produzione totale consentita q.li
specializzata				
promiscua				

produzione di uva con diritto a ricevuta . . . . qli

che in base alla resa del . . . . . . %, equivalgono a vino per . . . . hl.

Data . . . .

Il Segretario generale

. . . .

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

2 *Dichiara* (3) che le uve sono:

a) di propria spettanza . . . . q li [ ]

b) di spettanza degli aventi diritto di cui appresso (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc (4))
. . . . q li [ ]

del Signor . . . . [ ]
(cognome e nome) (qualifica dell'avente diritto) (q.li di uva)

del Signor . . . . [ ]
(cognome e nome) (qualifica dell'avente diritto) (q.li di uva)

del Signor . . . . [ ]
(cognome e nome) (qualifica dell'avente diritto) (q.li di uva)

3 *Dichiara* di aver vendute agli acquirenti appresso specificati i quantitativi di uva a fianco di ciascuno indicati:

al Signor . . . . [ ]
(cognome, nome e indirizzo)
(luogo di destinazione delle uve) (q.li)

al Signor . . . . [ ]
(cognome, nome e indirizzo)
(luogo di destinazione delle uve) (q.li)

al Signor . . . . [ ]
(cognome, nome e indirizzo)
(luogo di destinazione delle uve) (q.li)

(3) Tale quadro va compilato solo nel caso di ripartizione delle uve nell'ambito aziendale tra il conduttore ed altri aventi diritto.
(4) Sottolineare la voce che interessa.

4 *Dichiara* che l'uva di spettanza del sottoscritto è destinata a:

a) vinificazione in proprio . . . . q.li [ ]

b) conferimento alla Cantina sociale o Enopolio di . . . . q.li [ ]

5 *Chiede* che per il quantitativo di uva denunciato nel quadro n. [1] venga rilasciata

a) una sola ricevuta;

oppure

b) che la ricevuta venga frazionata:

in n ricevut. . . . per le quote di spettanza del sottoscritto e degli aventi diritto, come indicato nel quadro n. [2];

in n . ricevut. . . . per le quote di prodotto indicate a fianco di ciascun acquirente di cui al quadro n. [3];

in n . . ricevut. . . . per la quota di spettanza del sottoscritto, destinate parte a vinificazione in proprio e parte al conferimento alla Cantina sociale od Enopolio come da quadro n [4];

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 34 del D P.R 12 luglio 1963, n. 930, relative alle sanzioni nelle quali incorre chiunque denunci un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto.

In fede

Data . . . .

Il conduttore

Avvertenze generali

La presente denuncia delle uve non esonera il conduttore dall'obbligo di presentare la denuncia annuale della Produzione e delle giacenze di mosto e di vino a termini dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Spazio riservato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

a) produzione massima di uva avente diritto a ricevuta . . . . q.li [ ]
(a termini del disciplinare di produzione)

b) quantitativo di uva indicato dal conduttore nella presente denuncia . . . . q.li [ ]

c) quantitativo di uva ammesso a ricevuta per l'anno in corso . . . . q.li [ ]

d) vino corrispondente al quantitativo di uva ammesso . . . . hl. [ ]

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

MODULO C

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
di . . . .

Ricevuta n. . . . .
Sottonumero . . . . (1)

Vino a denominazione di origine controllata . . . .
(D. P. R. . . . . n. . . . . .)

Vista la denuncia di produzione delle uve presentata in data . . . . . . dal conduttore Sig . . . . per la vendemmia dell'anno [ ];

Considerato che tale denuncia si riferisce alle uve provenienti dai terreni vitati iscritti nell'Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine sopra indicata, con il numero di matricola [ ];

Viste le produzioni massime di uva e di vino consentite dal relativo disciplinare di produzione;

RILASCIA

ai sensi e per gli effetti dell'art 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, al conduttore Sig . . . .
(nominativo ed indirizzo)

e per esso al Sig. . . . .
(nominativo ed indirizzo)

in qualità di (2) . . . . la presente ricevuta valida per q.li . . . . (quintali . . . .) di uva destinata alla
(in cifre) (in lettere)

produzione di vino a denominazione di origine controllata . . . . , corrispondente a hl . . . . (ettolitri . . . . (3)) del vino sopra indicato.
(in cifre) (in lettere)

Data . . . .

Il Segretario generale

. . . .

(1) Il sottonumero indica, in ordine progressivo, quanto ricevute frazionate sono state eventualmente rilasciate allo stesso conduttore.

(2) Compartecipante, mezzadro, colono, ecc

(3) Il quantitativo di vino s'intende al netto dell'eventuale correzione nei casi in cui è consentita dal disciplinare di produzione.

MODULO *D*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

di . . . .

Ricevuta n. . . . .
Sottonumero . . . . (1)

Vino a denominazione di origine controllata . . . .
(D P.R . . . . n . . . .)

Vista la denuncia di produzione delle uve presentata in data . . . .
dal conduttore Sig . . . . per la vendemmia dell'anno [ ];

Considerato che tale denuncia si riferisce alle uve provenienti dai terreni vitati iscritti nell'Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine sopra indicata, con il numero di matricola [ ];

Viste le produzioni massime di uva e di vino consentite dal relativo disciplinare di produzione;

RILASCIA

ai sensi e per gli effetti dell'art 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930, al conduttore Sig . . . .
(nominativo ed indirizzo)

e per esso al Sig . . . .
(nominativo ed indirizzo)

in qualità di acquirente, la presente ricevuta valida per q li . . . . (in cifre) (quintali . . . . (in lettere)) di uva destinata alla produzione di vino a denominazione di origine controllata . . . ., corrispondente a hl . . . . . (in cifre) (ettolitri . . . . (in lettere)) del vino sopra indicato

Data . . . .

Il Segretario generale

. . . .

(1) Il sottonumero indica, in ordine progressivo, quante ricevute frazionate sono state eventualmente rilasciate allo stesso conduttore.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

---

[1] (da compilare dal conduttore o dall'avente diritto nel caso che conferiscano le uve di loro pertinenza a Cantine sociali o Enopoli)

Le uve di cui alla presente ricevuta sono state conferite alla Cantina sociale o Enopolio di . . . .

In fede.

Data . . . .

Firma del conduttore o dell'avente diritto

---

[2] (da compilare dal conduttore o dall'avente diritto nel caso in cui vendano l'intero quantitativo di mosto e di vino con unico atto di cessione ad un solo acquirente)

A) Venduti in data odierna al Signor . . . . hl. . . . di vino corrispondenti alla produzione di uva di cui alla presente ricevuta.

B) (1) Il quantitativo di vino di cui sopra è stato sottoposto alla correzione nella misura del (2) . . . . . . %, consentita dal disciplinare di produzione.

In fede.

Data . . . .

Firma del conduttore o dell'avente diritto

(1) Tale punto va compilato nel caso in cui sia stata effettuata la correzione.
(2) Indicare la percentuale della correzione, espressa in vino.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

MODULO *E*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

di . . . .

Frazionamento ricevuta n. . . . .
sottonumero . . . .
rilasciata in data . . . . (1)
al Signor . . . .
(nominativo ed indirizzo)
in qualità di . . . . (2)

Serie . . . . . .
n. . . . . . .

1 RICEVUTA di hl (3) . . . .
(in cifre) (in lettere)

di mosto o vino a denominazione di origine « controllata » . . . .

della vendemmia dell'ANNO [   ] rilasciata al Signor . . . .
(nominativo ed indirizzo)

nella sua qualità di . . . . (2)

Data, ...

Il Segretario generale della Camera di commercio

. . . .

(1) Indicare gli estremi della ricevuta di produzione delle uve;
(2) Indicare se conduttore, compartecipante, mezzadro, colono, ecc ;
(3) Specificare la quantità in *tagli fissi*, in misura corrente (cioè hl 1, 2, 3, 4, 5, 10, ecc o multipli o sottomultipli degli stessi in relazione all'entità del prodotto ed alle esigenze degli interessati)

2 (da compilare dal conduttore o dall'avente diritto, al quale la ricevuta si riferisce, all'atto del trasferimento all'acquirente, a termini dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, delle quote di mosto o di vino di sua pertinenza)

A) Il quantitativo di mosto o vino indicato nella presente ricevuta, è stato ceduto in data odierna al Signor . . . .
. . . .
(nominativo ed indirizzo)

B) (1) Il quantitativo di vino di cui sopra è stato sottoposto alla correzione nella misura del . . . . . %, consentita dal disciplinare di produzione.

In fede.

Data. . . . .

Firma del conduttore o dell'avente diritto

. . . .

(1) Tale punto va compilato nel caso in cui sia stata effettuata la correzione, indicandone la percentuale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1967, n. **507.**

Autorizzazione all'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare una eredità.

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal defunto mons. Emilio Sanesi con testamento pubblicato, in data 25 marzo 1965, a rogito del notaio dott. Francesco Pineider col n. 143103 di repertorio e concernente un appartamento di cinque vani e depositi bancari per un valore complessivo di L. 8.112.055.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 164. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. **508.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Buon Pastore, nel comune di Scandicci (Firenze).

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 30 giugno 1965, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 15 ottobre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Buon Pastore, in frazione Casellina del comune di Scandicci (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 161. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. **509.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Luigi Gonzaga, in Catania.

N. 509. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 22 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Luigi Gonzaga, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 163. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. **510.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Marco Evangelista con qualla di S. Marcello Papa e Martire, nel comune di Taio (Trento).

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, col quale, sulla proposta de Ministero per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 16 gennaio 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Marco Evangelista, in frazione Mollaro del comune di Taio (Trento), con quella di S. Marcello Papa e Martire, in frazione Dardine dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 162. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967, n. **511.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal defunto sig. Guiot Umberto Michele Pietro — con testamento olografo del 15 ottobre 1964, pubblicato con verbale a rogito dott. Gianfranco Franchini, notaio residente in Milano, in data 17 settembre 1965, n. 26085 di repertorio, n. 3604 di raccolta — consistente in azioni di diverse società per un ammontare indicato dalla Fondazione in L. 8.000.000 circa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 165. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1966.

Nomina del presidente del Comitato per la vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni per l'acquisto della benzina ad imposta di fabbricazione ridotta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, tabella *B*, lettera *b*), n. 1, recante norme sulla modificazione al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1964, con il quale si è fatto luogo alla costituzione del Comitato per la vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni per l'acquisto della benzina rilasciati — ai sensi della legge predetta — a stranieri o a italiani residenti all'estero in viaggio di diporto sul territorio dello Stato;

Constatato che il direttore generale delle Dogane ed imposte indirette del Ministero delle finanze dott. Alvaro Perfetti fa parte del comitato di cui sopra, con le funzioni di presidente;

Vista la lettera n. 1451 del 9 agosto 1966, con la quale il Ministero delle finanze nel comunicare che il direttore generale Alvaro Perfetti è stato destinato ad altro incarico, chiede la sostituzione del predetto con il nuovo direttore generale delle Dogane ed imposte indirette dott. Guido Tomasone;

Decreta:

Il direttore generale delle Dogane ed imposte indirette del Ministero delle finanze dott. Guido Tomasone è nominato componente del Comitato di cui alle premesse, con le funzioni di presidente del Comitato medesimo, in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1967
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 160

(7379)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Cosenza, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Bellis avv. Gaetano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Magarò dott. Pasquale, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Ianni dott. Valerio, rappresentante del Genio civile;

Agrillo dott. Antonino, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Russo dott. Alfredo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Chiappetta Carlo, Caracciolo Luigi, Riitano Giuseppe, Pizzonia Giuseppe, Garrafa Italo Vittorio, Maccarone Fernando e Caputo Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Sodano dott. Carmine, Stella dott. Luigi, Pisani dott. Emanuele e Pasqua Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Orrico Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 310

(6828)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Udine, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Burba rag. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Arena dott. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Vuano ing. Elvio, rappresentante del Genio civile;

Spivach dott. Aldo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Colle dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bellina Eligio, Fattoretto Danilo, Canzutti Aldo, Chiappino Riserio, Petrozzi Carlo, Finotto Giuseppe e Dalla Pozza Ardigò cav. Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Roja Giovanni Battista, Caruzzi per. agr. Ermanno, Miani Norino e Marinelli Marinello, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ferrin Romano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 312

(6837)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Napoli, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Foresio avv. Ubaldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Porzio dott. Goffredo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mirante ing. Ciro, rappresentante del Genio civile;

Masucci avv. Fortunato, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Iodice dott. Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Palombino Giuseppe, Spiezia Pietro, Santelli Ernesto, Cortese Davide, Maiocco Donato, Chegai Antonio ed Esposito Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Barbarulo Francesco, De Prisco avv. Luigi, Canape dott. Alberto e Pinnarò prof. Ponziano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Aprea Pasquale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: Martoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 320

(6829)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1967.

Ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1967, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dei bozzoli di produzione 1967 e la stabilità del prezzo relativo;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali sulle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Visto l'art. 8 e l'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che modifica rispettivamente la concessione del concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli dal 4% al 5% e l'applicazione anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per analoghi interventi;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data

5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettata istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione nonchè sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1967.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli verrà effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale bachicoltori e delle sue Associazioni provinciali, le quali daranno la loro opera per la migliore esecuzione dello ammasso. I rapporti fra gli enti sopra indicati verranno regolati mediante apposita convenzione da stipularsi tra la Federazione italiana dei consorzi agrari e l'Associazione nazionale bachicoltori, ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi della opera dei Consorzi agrari provinciali. Potrà altresì utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse vengano giudicate idonee al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese di gestione per l'ammasso volontario dei bozzoli nella misura del 90% e cioè nelle spese di raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e l'incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione; nonchè un contributo fino al 90% nella spesa per le operazioni della filatura dei bozzoli, effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso, la quale spesa è determinata in lire 400 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco impiegato nella trasformazione;

b) un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di lire 5 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 5 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 800 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette misure in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le misure dei contributi di cui alla lettera *a*) saranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il predetto limite di lire 800 milioni.

Art. 5.

Ai produttori agricoli che conferiscono i bozzoli per la vendita collettiva sarà corrisposto, a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che verrà realizzato dalla vendita che non potrà essere inferiore all'80% del valore di mercato dei bozzoli determinato dalla Commissione nazionale di cui al successivo art. 7.

Il finanziamento per la corresponsione di tale acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art.

Alle Commissioni provinciali costituite con il decreto ministeriale 18 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1966), per l'esame delle questioni relative all'ammasso dei bozzoli di produzione 1966, sono attribuiti uguali compiti per l'ammasso oggetto del presente decreto, e cioè di assistere l'ente gestore in tutte le operazioni di ammasso nonchè di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'Ente ammassatore ed i conferenti in ordine alle operazioni stesse.

Art. 7.

La Commissione nazionale costituita con decreto ministeriale 16 settembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 5 ottobre 1965), per l'esame delle questioni relative all'ammasso dei bozzoli di produzione 1965, sono attribuiti compiti analoghi per l'ammasso oggetto del presente decreto e cioè:

a) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso in tutte le Province bachisericole;

b) esprimere il proprio parere sul contenuto del rendiconto della gestione di ammasso, nonchè sulle particolari questioni inerenti alla gestione stessa;

c) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione;

d) risolvere quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra ente gestore e i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

e) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere in applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, entro il 31 dicembre 1967 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire l'importo per chilogrammo a fresco da corrispondere allo ente stesso, per ciascuna Provincia, a fronte delle spese di raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti e generali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per l'azione di collaborazione ad essa affidata; gli elementi per la determinazione del costo della filatura dovranno essere forniti entro il 15 aprile 1968;

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del numero del relativo bollettino di conferimento, del quantitativo di prodotto conferito, della data di conferimento e dello importo dell'acconto. Detti elenchi dovranno essere vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6;

e) fornire un elenco delle vendite del prodotto ammassato con l'indicazione del tipo e della quantità di prodotto venduto, della data di vendita, dell'importo riscosso e delle modalità di pagamento se cioè per contanti o differito, indicando, in questo ultimo caso, il periodo entro cui deve essere effettuato il pagamento stesso.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale di cui al precedente art. 7, e previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 9.

Sui bozzoli conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 10.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi della vendita del prodotto stesso, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà allo ente gestore ai sensi del precedente art. 4 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentita la Commissione nazionale, tra i conferenti, tenuto conto delle quantità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Il contributo nella spesa per la filatura, previsto nella seconda parte del comma a) del precedente art. 4, sarà ripartito sull'intero quantitativo ammassato in campo nazionale.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, nonchè per consentire all'Associazione nazionale bachicoltori di poter svolgere la sua opera di collaborazione per l'esecuzione dell'ammasso medesimo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ultimato il conferimento del prodotto, potrà concedere all'Ente gestore un acconto sul contributo per un importo che sarà determinato in base al quantitativo di bozzoli conferiti all'ammasso, fino al limite massimo del 25% della prevista spesa a carico dello Stato di lire 800 milioni, qualora tale quantitativo non risulti inferiore ai 2.500.000 chilogrammi.

Nel caso che il quantitativo ammassato sia inferiore ai 2.500.000 chilogrammi la misura dell'acconto sarà proporzionalmente ridotta.

Un ulteriore acconto fino alla stessa misura potrà essere concesso dopo il 31 ottobre 1967.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 12.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione nazionale di cui al precedente art. 7 e sottoposto al parere della Commissione centrale di cui al precedente art. 8, saranno indicati: i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 800.000.000 per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1967
Registro n. 11, foglio n. 240

(6947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Philip T. Lincaln, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlos R. Pineyrua, Console dell'Uruguay a Milano.

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Emanuele Nasi, Console onorario del Perù a Torino.

(7163)

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor James J. Reid, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hrasy Cedomir, Console di Jugoslavia a Trieste.

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Marines Benavides Bonnet, Console dell'Uruguay a Roma.

(7164)

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge Calvo Marengo, Console di Argentina a Venezia.

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph P. Malone, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(7166)

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John J. Kadilis, Vise console degli S.U.A. a Napoli

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Raffaele Stea, Console onorario dei Paesi Bassi a Bari.

In data 8 giugno 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Andreina Miliani Macchini de Tapia, Console onorario di Panama ad Augusta.

(7165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1967

1 Dollaro USA	624,265
1 Dollaro canadese	577,987
1 Franco svizzero	144,37
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,335
1 Corona svedese	121,072
1 Fiorino olandese	173,28
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,285
1 Lira sterlina	1741,125
1 Marco germanico	156,107
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,407

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 giugno 1967 « Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Bari Palese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 23 giugno 1967, in luogo di:

« Testata: mt. 17,98 s.l.m.;
Testata: mt. 13,93 s.l.m. »

deve leggersi:

« Testata *N. O.*: mt. 17,98 s.l.m.;
Testata *S. E.*: mt. 13,93 s.l.m. ».

(7269)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.414.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7225)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.560.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7226)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.357.329, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7227)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 944.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7228)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.663.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7245)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.444.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7230)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.463.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7229)

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.409.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7231)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.167.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7232)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.491.902, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7233)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.034.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7236)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.553.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7237)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.996.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7234)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.832.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7238)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.079.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7240)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Pietralunga (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.303.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7241)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.684.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7242)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.275.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7243)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.025.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7244)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.367.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7235)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.332.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7246)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.366.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1967, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « SILP - Ancona IV » con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 7 settembre 1963, repertorio 47180;

2) Società cooperativa edilizia « SILP - Ancona V » con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 7 settembre 1963, repertorio 47181;

3) Società cooperativa edilizia « SILP - Ancona VI » con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 7 settembre 1963, repertorio 47182;

4) Società cooperativa edilizia « VEGA » con sede in Ancona, costituita per rogito Chiorrini in data 18 gennaio 1964, repertorio 48463;

5) Società cooperativa edilizia « Aquila » con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 25 settembre 1963, repertorio 47276;

6) Società cooperativa edilizia « Giglio » con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 13 maggio 1954, repertorio 1.649;

7) Società cooperativa edilizia « Colleverde » con sede in Ancona, costituita per rogito Franci in data 31 gennaio 1959, repertorio 32508;

8) Società cooperativa edilizia « La Vetta » con sede in Ancona, costituita per rogito Franci in data 19 settembre 1959, repertorio 34453;

9) Società cooperativa edilizia « Rosa » con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 3 aprile 1955, repertorio 29573;

10) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. » con sede in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito Liberati, in data 6 dicembre 1956, repertorio 16056;

11) Società cooperativa edilizia « Nova Domus » con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Politeo in data 22 giugno 1959, repertorio 10921;

12) Società cooperativa popolare di consumo del Ponte del Presale con sede in Ponte del Presale di Sestino (Arezzo) costituita per rogito Olivoni in data 12 maggio 1947, repertorio 8000;

13) Società cooperativa edilizia « Dipendenti della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 28 novembre 1963, repertorio 40508;

14) Società cooperativa edilizia « Folignano C.E.F. » con sede in Folignano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Neroni in data 25 aprile 1950, repertorio 4877;

15) Società cooperativa edilizia « Casanova » con sede in Bari, costituita per rogito Stifano in data 25 giugno 1957, repertorio 39883;

16) Società cooperativa edilizia « Tiziano » con sede in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 26 ottobre 1957, repertorio 5462;

17) Società cooperativa edilizia « S. Enrico » con sede in Bari, costituita per rogito Schifini in data 18 aprile 1958, repertorio 18216;

18) Società cooperativa produzione e lavoro « Rinascita » con sede in Colobraro (Matera), costituita per rogito Salomone in data 1° aprile 1961, repertorio 26695;

19) Società cooperativa consumo « CO.RE.CO. » con sede in Grassano (Matera), costituita per rogito Machinè in data 20 novembre 1953, repertorio 2031;

20) Società cooperativa produzione e lavoro « Grottolese » con sede in Grottole (Matera), costituita per rogito Barile in data 20 febbraio 1949, repertorio 2962;

21) Società cooperativa agricola « Luigi Morelli » con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Barile in data 23 dicembre 1957, repertorio 7144;

22) Società cooperativa agricola « Agricoltori Montalbanesi » con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 4 maggio 1960, repertorio 9471;

23) Società cooperativa SO.C.E.M. - Edile Montalbanese con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Izzo in data 14 agosto 1963, repertorio 30402;

24) Società cooperativa edilizia « La Familiare » con sede in Napoli, costituita per rogito Aquillaci in data 13 maggio 1963, repertorio 40928;

25) Società cooperativa edilizia « Maschio Angioino » con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 4 luglio 1957, repertorio 46695;

26) Società cooperativa edilizia « Italia Nascente » con sede in Napoli, costituita per rogito Restaino in data 14 aprile 1964, repertorio 86214;

27) Società cooperativa edilizia « Apta Nobis » già « Apta Mihi » con sede in Napoli, costituita per rogito Brancaccio in data 23 febbraio 1955, repertorio 10854;

28) Società cooperativa edilizia « La Fonte » con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 2 maggio 1955, repertorio 25805;

29) Società cooperativa edilizia « S. Gaetano » con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 10 giugno 1963, repertorio 5494;

30) Società cooperativa agricola comunale Grania, con sede in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Varone in data 6 gennaio 1963, repertorio 9123;

31) Società cooperativa edilizia « Centauro » con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Padula in data 25 giugno 1963, repertorio 8600;

32) Società cooperativa produzione e lavoro « Il Pescatore del Golfo » con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Piccinni in data 21 novembre 1953, repertorio 21219;

33) Società cooperativa edilizia « Belvedere » con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 17 dicembre 1963, repertorio 64787;

34) Società cooperativa agricola « Rinascita » con sede in Armento (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 6 marzo 1959, repertorio 8602;

35) Società cooperativa produzione e lavoro « Risorgimento » con sede in Atella (Potenza), costituita per rogito D'Alfonso in data 18 giugno 1950, repertorio 3460.

(6967)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Antonio Passa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone);

2) il cav. Espartero Angelini è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia);

3) il geom. Francesco Buroni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro);

4) il sig. Pietro Petricca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Libretti (Roma);

5) il sig. Giovanni Fani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni);

6) il sig. Francesco Malvetani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni);

7) il sig. Domenico Maggio Aprile è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Governatore: Carli

(7366)

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di S. Nicola Baronia e Serino (Avellino) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di S. Nicola Baronia e Serino (Avellino) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di S. Nicola Baronia e Serino (Avellino) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Governatore: Carli

(7365)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova - carriera direttiva - presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano, con specializzazione in elettronica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova, carriera direttiva (coefficiente 271), negli osservatori astronomici posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano, con specializzazione in elettronica.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in matematica o in fisica o in ingegneria.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale, eventualmente integrata da una prova pratica, sui seguenti argomenti:

a) Conoscenza generale di astronomia teorica e pratica;
b) Fondamenti di elettronica teorica e applicata;
c) Istrumenti elettronici da laboratorio;
d) Macchine calcolatrici elettroniche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione VI - entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli asipranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da essi decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la preferenza alla nomina.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio, diploma originale o copia su carta bollata da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certficato generale del casellare giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione, e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultati dell'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400 ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a mesi 3 da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a prodursi i documenti di cui alle lettere *a*) ed *e*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritte e orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza, per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1965

p. *Il Ministro*: MACRI'

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Registro n. 47, *foglio n.* 223

(7088)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, contenente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Considerato che, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, possono essere conferiti, mediante pubblico concorso, quaranta posti;

Considerato che, in applicazione dell'art. 7 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, otto posti del predetto ruolo debbono essere conferiti nella qualifica di dattilografo aggiunto, e i rimanenti posti disponibili possono essere conferiti nella qualifica di applicato aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in uffici periferici, per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, o diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi d'elevazione o d'esenzione dal limite massimo, previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita. Coloro che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

8) le prove facoltative (stenografia e lingue estere) che intendono sostenere, limitatamente, per le lingue estere, a quelle indicate nel successivo art. 4, lettera *B*, n. 2;

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) Prove obbligatorie:

1) due prove scritte;
2) una prova orale;
3) una prova pratica di dattilografia.

B) Prove facoltative:

1) prova pratica di stenografia;
2) prova di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le prove facoltative di lingue estere e di stenografia.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta di identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia e la prova orale non s'intenderanno superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità minima di centocinquanta battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno, comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al 6% delle battute lorde complessive.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere un voto di almeno sei decimi. Otterranno la sufficienza i candidati che abbiano dato prova di saper stenografare alla velocità di sessanta parole al minuto primo, e di saper trascrivere lo stenoscritto nel limite di tempo fissato nel programma annesso al presente decreto.

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti, in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, o segretario comunale o negli altri modi previsti dallart. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che si avvalgono dell'elevazione del limite massimo di età, o dell'esenzione dal limite stesso, dovranno presentare anche il documento comprovante il diritto all'attribuzione del beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego. In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), e 8) debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7), un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato medico.

Debbono però presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti, di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante agli impiegati della qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato (ex coefficiente 157) salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di dattilografo aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto, da parte degli interessati, a una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1967
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 51. — PRIORA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Componimento di lingua italiana, su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova: cinque ore.

2) Problema di aritmetica in base ai programmi d'insegnamento degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Durata della prova: tre ore.

3) Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova: tre ore.

Prove pratiche:

1) Prova di dattilografia: copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione esaminatrice.

Durata della prova: dieci minuti.

2) Prova facoltativa di stenografia. Dettatura di un testo scelto dalla Commissione esaminatrice, per la durata di dieci minuti e trascrizione dello stenoscritto entro i successivi novanta minuti.

Prova orale (durata massima quarantacinque minuti):

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Cenni particolari sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.

2) Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di aritmetica.

4) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

5) Elementi della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

6) Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano di lingua straniera.

(7086) *Il Ministro*: NATALI

MINISTERO DELL'INTERNO

13° Corso di studi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1967-68 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i Comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1967 e termine nel mese di luglio 1968.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1968; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1967-68; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali comparate; in scienze economiche-sociali e politiche; in economia e diritto della Sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro il termine massimo del 31 agosto del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, e il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1967-68 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 100 (cento) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita Commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'Amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profittto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso; le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarne sufficiente profittto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Roma, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 40.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000.

Roma, addì 30 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7380)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.